

Per quanto riguarda la segretezza, il codice prevede **due ipotesi**:

- a) quando vi è la necessità di proseguire le indagini nei confronti dell'indagato (in tal caso occorre il suo consenso);
- b) quando vi è la necessità di proseguire le indagini nei confronti di persone diverse dall'indagato (in tal caso non è richiesto il suo consenso).

Il pubblico ministero può anche imporre il **divieto di pubblicare** il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni non coperti dal segreto (che, invece, secondo il principio generale stabilito nell'art. 114, comma 7, c.p.p. sarebbero di regola pubblicabili).

La violazione dell'obbligo del segreto investigativo e del divieto di pubblicazione è **sanzionata penalmente**.

Si noti come il vincolo finalistico – prosecuzione delle indagini – si atteggi diversamente a seconda che si tratti di desegretare o segretare un atto di indagine. Solo nel primo caso, infatti, occorre un'esigenza più stringente (stretta necessità) e ciò si spiega in ragione del pregiudizio che la pubblicazione può comportare all'immagine dell'indagato, la cui tutela è assistita dalla presunzione di innocenza.

2. La notizia di reato

Le indagini preliminari si aprono con l'acquisizione della notizia di reato (art. 330 c.p.p.), che viene definita come l'informazione, ricevuta o appresa dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, concernente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice (art. 335, comma 1, c.p.p.).

L'**acquisizione di una notizia di reato** produce essenzialmente **tre effetti**:

- 1) segna il passaggio dalla funzione di **polizia di sicurezza** (diretta a prevenire il compimento di reati) alla funzione di **polizia giudiziaria** (diretta a reprimere un reato già commesso);
- 2) obbliga la polizia giudiziaria a **comunicare la notizia di reato** al pubblico ministero ai sensi dell'art. 347 c.p.p.;
- 3) impone al pubblico ministero di **iscrivere immediatamente la notizia di reato** in un apposito registro (art. 335 c.p.p.).

La dottrina distingue tra **notizie qualificate** e **notizie non qualificate**, a seconda che risultino o meno oggetto di espressa disciplina normativa.

Sono **notizie qualificate**:

- 1) la denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio (art. 331 c.p.p.);

- 2) la denuncia dei privati (art. 333 c.p.p.);
- 3) il referto (art. 334 c.p.p.);
- 4) l'informativa della polizia giudiziaria (art. 347 c.p.p.);
- 5) la querela (art. 337 c.p.p.);
- 6) l'istanza (art. 341 c.p.p.);
- 7) la richiesta (art. 342 c.p.p.).

Le **notizie non qualificate** hanno invece carattere residuale e costituiscono un catalogo "aperto". Vi rientrano, ad esempio, la conoscenza diretta del fatto, le informazioni confidenziali, le notizie giornalistiche, i servizi televisivi, ecc.

Va detto che il **principio di obbligatorietà** dell'azione penale (sul quale si veda meglio *infra*, par. 10) implica che il pubblico ministero debba trattare tutte le notizie di reato che riceve. Tuttavia, il catalogo quasi sterminato di reati previsti dall'ordinamento e la cronica mancanza di risorse degli uffici di procura e della polizia giudiziaria rende l'adempimento di questo obbligo utopistico sul piano concreto. Con senso di realismo, ma senza intaccare il principio costituzionale, il **D.Lgs. 150/2022** (c.d. riforma Cartabia) ha previsto che nella trattazione delle notizie di reato il pubblico ministero debba conformarsi ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo del suo ufficio (art. 3bis disp. att. c.p.p.); si tratta di criteri finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre (dunque tutte devono essere trattate, ma seguendo un ordine di importanza); essi sono definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili (art. 1, D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, come modificato dalla L. 17 giugno 2022, n. 71).

2.1 La denuncia

Il codice disciplina **due tipi di denuncia**:

- 1) quella da parte di **pubblici ufficiali** e **incaricati di un pubblico servizio** (art. 331 c.p.p.);
- 2) quella da parte di **privati** (art. 333 c.p.p.).

A norma dell'art. 332 c.p.p., la denuncia **contiene**:

- a) l'esposizione degli **elementi essenziali del fatto**;
- b) l'indicazione del **giorno dell'acquisizione della notizia**;
- c) le **fonti di prova** già note;

d) le **generalità**, ove conosciute, della **persona alla quale il fatto è attribuito**, della **persona offesa** e di coloro che risultino in grado di **riferire su circostanze rilevanti** per la ricostruzione dei fatti.

I **pubblici ufficiali** (art. 357 c.p.) e gli **incaricati di un pubblico servizio** (art. 358 c.p.) hanno l'obbligo di presentare denuncia per i reati perseguibili d'ufficio appresi "nell'esercizio" o "a causa" delle funzioni.

Il pubblico ufficiale non deve essere un appartenente alla **polizia giudiziaria**: per questi, infatti, si applica l'art. 347 c.p.p. che stabilisce l'obbligo di informare il pubblico ministero di tutti i reati procedibili d'ufficio dei quali sono "comunque" venuti a conoscenza, quindi anche fuori dal servizio svolto (fatte salve le eccezioni previste per gli ufficiali ed agenti a competenza limitata ex art. 57, comma 3, c.p.p.).

La denuncia va inoltrata **per iscritto e senza ritardo** al pubblico ministero o ad un ufficiale (e non anche ad un agente) di polizia giudiziaria. In quest'ultimo caso, il dirigente dell'ufficio da cui l'ufficiale di polizia giudiziaria dipende deve inoltrarla al pubblico ministero entro i termini di cui all'art. 347 c.p.p., insieme agli atti di indagine eventualmente compiuti.

La **denuncia da parte dei privati** è l'atto con il quale ogni persona porta a conoscenza dell'autorità (pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria) un reato perseguibile d'ufficio del quale ha notizia. La presentazione della denuncia può essere fatta **personalmente** o a mezzo di **procuratore speciale**; il denunciante ha diritto di ottenere l'attestazione della ricezione (art. 107 disp. att. c.p.p.). La denuncia può essere presentata in forma **orale** o **scritta**; non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto. Di regola la denuncia è **facoltativa** ed è rimessa al senso civico della singola persona. Esistono tuttavia dei casi in cui anche la persona privata ha l'**obbligo di denuncia**:

- a) quando sia cittadino italiano ed abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo (art. 364 c.p.);
- b) allorché abbia ricevuto cose provenienti da delitto (art. 709 c.p.);
- c) qualora abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art. 679 c.p.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art. 20, comma 6, L. 18 aprile 1975, n. 110);
- d) quando abbia subito il furto di armi o sia incorso nello smarrimento delle stesse (art. 20, comma 3, L. 110/1975);

e) quando abbia avuto conoscenza di un delitto, anche solo tentato, di sequestro di persona a fini di estorsione (art. 3, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82).

Una esclusione dall'obbligo di denuncia è prevista dall'art. 334bis c.p.p. in capo al difensore ed ai suoi ausiliari (art. 391bis c.p.p.) con riguardo alle notizie di reato apprese nell'ambito delle attività investigative.

2.2 Il referto

Il referto costituisce una particolare forma di denuncia obbligatoria alla quale sono tenuti, ai sensi dell'art. 334 c.p.p., gli **esercenti una professione sanitaria (medici, chirurghi, veterinari, farmacisti, levatrici, assistenti sanitarie visitatrici e infermiere diplomate)**, la cui omissione è penalmente sanzionata (art. 365 c.p.).

Il referto è **obbligatorio** quando il soggetto, nell'esercizio della professione sanitaria, ha prestato la propria opera o assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. Non sussiste quindi l'obbligo del referto per i reati procedibili a querela e, in particolare, per il delitto di lesioni colpose (art. 590 c.p.), salvo che non si tratti di lesioni gravi o gravissime o di malattie professionali guaribili in oltre quaranta giorni causate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro oppure nel caso in cui le lesioni siano conseguenza di altri delitti perseguibili d'ufficio.

Per evitare che l'assistenza sanitaria sia ostacolata dal timore di essere esposti a procedimento penale, l'art. 365, comma 2, c.p. esclude la sanzione penale per l'omissione di referto quando l'atto **esporrebbe a procedimento penale la persona** alla quale è stata prestata assistenza (si pensi al caso di chi si presenti al medico per farsi curare le lesioni riportate in una rissa o perché ferito dalla polizia mentre consumava una rapina).

L'esonero dall'obbligo di referto **non opera per i medici che non sono liberi professionisti o privati** (ad esempio quelli del pronto soccorso di un ospedale pubblico) in quanto, esercitando una pubblica funzione o essendo incaricati di un servizio pubblico, sono tenuti all'obbligo di denuncia (artt. 363 e 363 c.p.).

Il referto deve essere fatto pervenire **entro quarantotto ore** (o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente) al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui il sanitario ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di

polizia giudiziaria più vicino. Il referto deve avere forma scritta e deve indicare la persona alla quale è stata prestata assistenza e le circostanze dell'intervento e del fatto (art. 334, commi 1 e 2, c.p.p.).

2.3 Il registro delle notizie di reato

Ogni notizia di reato, qualificata o non qualificata, acquisita dal pubblico ministero di propria iniziativa o comunicatagli da altri, deve essere **immediatamente iscritta** in un registro tenuto dalla procura della Repubblica (art. 335, comma 1, c.p.p. e art. 109 disp. att. c.p.p.).

Le **circostanze di tempo e di luogo** del fatto non sono indispensabili per l'iscrizione, nel senso che esse devono essere indicate se e quando sono conosciute.

Quanto al **nome della persona alla quale il reato è attribuito**, esso deve essere indicato quando, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino indizi a suo carico.

L'iscrizione ha essenzialmente la funzione di **documentare il momento genetico della fase procedimentale**. Dalla data di iscrizione delle complete generalità della persona alla quale il reato è attribuito **inizia a decorrere il termine per il compimento delle indagini preliminari**, di regola un anno salvo proroga (artt. 405 e ss. c.p.p.).

In alcuni casi, tuttavia, la legge individua espressamente il *dies a quo* nella data di iscrizione della **notizia di reato**:

- 1) nel caso di richiesta di autorizzazione a procedere (art. 344, comma 1, c.p.p.);
- 2) nelle indagini contro ignoti (art. 415, comma 1, c.p.p.);
- 3) nel caso di citazione a giudizio direttissimo dell'imputato libero (o di presentazione all'udienza dell'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede) che abbia reso confessione nel corso dell'interrogatorio (art. 449, comma 5, c.p.p.);
- 4) nell'ipotesi di giudizio immediato disciplinato dall'art. 454, comma 1, c.p.p.

Un'iscrizione tardiva, spostando in avanti l'inizio del termine delle indagini preliminari, ne allunga artificiosamente la durata. Per evitare ciò, al pubblico ministero è attribuito un **potere di retrodatazione**. Se non ha provveduto tempestivamente all'iscrizione della notizia di reato o del nome della persona alla quale il reato è attribuito, può indicare la data anteriore a partire dalla quale l'iscrizione deve intendersi effettuata. In tal modo, il pubblico ministero può porre rimedio al ritardo nell'iscrizione senza che siano attivati i meccanismi giurisdizionali previsti dagli artt. 335ter e 335quater c.p.p. (sui quali v. *infra* par. 2.3.1 e 2.3.2).

L'art. 335, comma 2, c.p.p., nel prevedere l'**aggiornamento del registro** nei soli casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o delle circostanze, implicitamente stabilisce, per le restanti situazioni (reati concorrenti attribuiti alla stessa persona, individuazione di altri soggetti cui è attribuito il reato, ecc.), l'obbligo per il pubblico ministero di procedere a nuove iscrizioni; anche nel caso di **riapertura delle indagini** (art. 414, comma 2, c.p.p.) è prevista una nuova iscrizione. Ne consegue che per ciascun nuovo reato a carico della stessa persona e per ciascuna nuova persona a cui venga attribuito il medesimo reato decorrono termini autonomi.

Del registro delle notizie di reato esistono **diversi modelli**:

- 1) il "**modello 44**", cioè il registro delle **notizie di reato a carico delle persone ignote** o, comunque, le notizie per le quali il pubblico ministero, nel momento in cui ordina l'iscrizione, non è in grado di individuare la persona alla quale debba essere addebitato il reato, ovvero di formulare un addebito nei confronti di un soggetto ben preciso;
- 2) il "**modello 21**", vale a dire il registro delle **notizie di reato a carico di persone note**, ove vengono iscritte le notizie di reato per le quali fin dall'origine risulti individuato il nome del presunto autore o per le quali un possibile autore venga individuato dopo l'iscrizione nel registro delle notizie contro ignoti. Per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace lo stesso registro, tenuto dalla procura della Repubblica presso il tribunale, è denominato "**modello 21bis**";
- 3) il "**modello 45**", cioè il registro degli **atti non costituenti reato** (nella prassi denominato anche "atti relativi"), nel quale il pubblico ministero ordina che siano iscritti esclusivamente gli atti che non debbano essere iscritti nel registro delle notizie di reato relative a persone note o ignote e cioè gli atti del tutto privi di rilevanza penale. Si tratta delle c.d. **pseudo notizie di reato**, quali, ad esempio, gli esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa, quelli privi di senso o di contenuto abnorme o assurdo o quelli relativi ad eventi accidentali. Le pseudo notizie rimangono atti interni all'ufficio e possono essere inviate direttamente all'archivio, non essendovi l'obbligo né la possibilità di richiedere al giudice per le indagini preliminari il decreto di archiviazione;
- 4) il "**modello 46**", detto anche registro delle **notizie anonime** (previsto dagli artt. 108 disp. att. c.p.p. e 5, D.M. 30 settembre 1989, n. 334) delle quali, come stabilisce l'art. 333, comma 3, c.p.p., non può essere fatto alcun uso nel procedimento penale, salvo quanto previsto dall'art.

240 c.p.p. Nel registro vengono iscritti la data in cui il documento è pervenuto e il relativo oggetto. Decorsi cinque anni, i documenti ed il registro vengono distrutti.

L'art. 335, comma 3, c.p.p., regolando l'**accesso al registro delle notizie di reato da parte degli interessati**, riconosce il diritto alla conoscenza della pendenza del procedimento. Infatti, a richiesta dell'indagato, della persona offesa o dei rispettivi difensori, vengono comunicate le iscrizioni contenute nel registro mediante rilascio di apposita certificazione contenente la formula "*risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione*" (art. 110bis disp. att. c.p.p.).

In alcuni casi, tuttavia, **le iscrizioni restano segrete** e gli interessati non possono ottenere la "conoscenza ufficiale" dell'esistenza del procedimento a proprio carico (art. 335, comma 3, c.p.p.).

La comunicazione dell'iscrizione della notizia di reato è infatti **esclusa**:

- 1) nei **procedimenti per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.**, le cui iscrizioni rimangono segrete fino ad un anno e sei mesi;
- 2) quando il **pubblico ministero dispone con decreto motivato, per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile, il segreto** sulle iscrizioni ravvisando specifiche esigenze d'indagine (es.: pericolo di inquinamento delle prove).

In entrambe le suddette ipotesi la certificazione rilasciata riporterà la formula "*non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*".

Il comma 3ter dell'art. 335 c.p.p. prevede che, senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o della querela, la **persona offesa dal reato** possa chiedere di essere informata circa lo stato del procedimento.

La valutazione compiuta dal pubblico ministero al momento dell'iscrizione esaurisce i suoi effetti nell'ambito del procedimento penale, nel senso che l'autorità amministrativa o civile non può assumere determinazioni pregiudizievoli basate solo su tale dato (art. 335bis c.p.p.). Nell'ordinamento, però, vi sono numerose disposizioni che prevedono effetti extrapenali pregiudizievoli per la persona sottoposta a indagini (si pensi, ad esempio, all'art. 463bis c.c.). Per evitare che tali effetti derivino dalla mera iscrizione, si è previsto che occorra una valutazione più pregnante quale quella sottesa all'emissione di una misura cautelare o all'esercizio dell'azione penale (art. 110quater disp. att. c.p.p.).

2.3.1 *L'ordine di iscrizione*

Sia che si proceda contro indagati **ignoti**, sia che si proceda contro indagati **noti**, il pubblico ministero potrebbe omettere, consapevolmente o per errore, l'iscrizione di una persona (quella a cui deve essere attribuito il reato oggetto di iscrizione a carico di ignoti oppure quella cui deve essere attribuito il medesimo reato già oggetto di iscrizione a carico di altri).

Per rimediare a tale inerzia, l'**art. 335ter c.p.p.**, introdotto dalla **riforma Cartabia**, prevede che il giudice per le indagini preliminari, **quando deve compiere un atto del procedimento** (si pensi, ad esempio, alla richiesta d'intercettazione telefonica o di proroga della durata delle indagini preliminari o di emissione di una misura cautelare), se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, **può ordinare al pubblico ministero**, con decreto motivato, di **provvedere all'iscrizione**.

Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la **data a partire dalla quale decorrono i termini** delle indagini preliminari. Resta salva la facoltà per la persona iscritta di chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione ai sensi dell'art. 335quater c.p.p.

Va detto che il giudice non sempre è a conoscenza di tutti gli atti di indagine e di quali soggetti siano iscritti nel registro delle notizie di reato e questo potrebbe portarlo ad emettere un ordine inutile. Per evitarlo è previsto che il giudice, prima di emettere l'ordine di iscrizione, **interloquisca con il pubblico ministero** e che quest'ultimo, quando avanza una richiesta al giudice, debba sempre indicargli la **notizia di reato** e il **nome della persona** a cui il reato è attribuito (art. 110ter disp. att. c.p.p.).

2.3.2 *La retrodatazione dell'iscrizione*

Come si è già detto (v. *supra* par. 2.3), il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito. Ne consegue che un'iscrizione tardiva allunga la durata delle indagini preliminari perché sposta in avanti la data di decorrenza del termine.

La persona sottoposta alle indagini potrebbe quindi avere interesse a far **accertare dal giudice la tempestività dell'iscrizione** della notizia di reato che la riguarda e del suo nome perché un'eventuale retrodatazione avrebbe l'effetto di **rendere inutilizzabili** gli atti di indagini compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari ricalcolato partendo dalla data in cui l'iscrizione avrebbe dovuto essere fatta.

La **giurisprudenza** aveva **escluso** che il **giudice potesse stabilire una diversa decorrenza** del termine di durata delle indagini preliminari; gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, pur se abnormi, erano ritenuti privi di conseguenze agli effetti dell'utilizzabilità degli atti di indagine, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del pubblico ministero che avesse ritardato l'iscrizione.

Per superare questo vuoto di tutela, la **riforma Cartabia** ha introdotto l'**art. 335quater c.p.p.** che attribuisce all'indagato la possibilità di promuovere un incidente volto ad accertare la tempestività dell'iscrizione che lo riguarda con conseguente retrodatazione della stessa.

La richiesta di retrodatazione deve essere avanzata al **giudice che procede** o, nel corso delle indagini preliminari, al **giudice per le indagini preliminari**. Se nel corso delle indagini preliminari il giudice deve adottare una **decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini** (si pensi, ad esempio, alla richiesta di riesame di un'ordinanza cautelare) e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione (perché, ad esempio, comporterebbe l'inefficacia delle intercettazioni telefoniche su cui si basa il provvedimento impugnato), **l'indagato può scegliere** se proporre la richiesta di retrodatazione nell'ambito del procedimento incidentale già pendente o imminente (perché, ad esempio, otterrebbe effetti immediati sulla libertà personale) oppure con lo specifico procedimento incidentale in esame (perché, ad esempio, l'imminente udienza davanti al tribunale del riesame non gli lascerebbe il tempo sufficiente a redigere una memoria ben argomentata), non potendo, però, proporla in entrambe le sedi.

La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, **a pena di inammissibilità**, entro **venti giorni** da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto **facoltà di prendere conoscenza** degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. **Ulteriori richieste** sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

La richiesta di retrodatazione deve indicare, **a pena di inammissibilità**, le **ragioni** che la sorreggono e gli **atti del procedimento** dai quali è desunto il ritardo.

Se è proposta durante le **indagini preliminari**, la richiesta va depositata nella cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se

ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

Nel corso dell'**udienza preliminare** o del **giudizio**, la domanda può essere proposta in udienza oppure depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.

Il giudice decide con **ordinanza**. Se ravvisa un ritardo **inequivocabile** e **ingiustificato** nell'iscrizione indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

La parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia **nuovamente esaminata** prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine per proporre le questioni preliminari al dibattimento (art. 491, comma 1, c.p.p.). Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di un nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare. L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere **impugnata** soltanto con l'impugnazione contro la sentenza (art. 586, commi 1 e 2, c.p.p.).

2.3.3 *L'annotazione preliminare in presenza di cause di giustificazione*

Al dovere di iscrivere nel registro ex art. 335 c.p.p. sia la notizia di reato (iscrizione oggettiva), sia – quando vi sono sufficienti indizi – il nominativo della persona a cui il fatto è attribuito (iscrizione soggettiva) fa eccezione l'ipotesi, introdotta dal D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 (c.d. Decreto Sicurezza), in cui appaia evidente che il fatto oggetto della notizia di reato è stato compiuto in presenza di una **causa di giustificazione** (vanno escluse, quindi, le cause di giustificazione erroneamente supposte dall'agente, i casi di eccesso colposo dai limiti delle stesse, nonché, ovviamente, le scusanti e le cause di non punibilità in senso stretto).

In questo caso, ferma rimanendo l'iscrizione oggettiva, il pubblico ministero deve procedere ad un'**annotazione preliminare**, in un separato modello (che dovrà essere introdotto con decreto ministeriale), del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo.

Scopo della scissione fra iscrizione oggettiva e soggettiva è quello di **evitare il pregiudizio morale** connesso ad un'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. a chi, avendo agito in presenza di una causa di giustificazione, non